



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

Alla Regione Piemonte
Agenzia Piemonte Lavoro
Centri per l'Impiego
apl@pec.agenziapiemontelavoro.it

Allegati n. 1

Oggetto: parere in tema di permessi retribuiti per gravi motivi - Articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 -.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 77847 dell'11 giugno 2025, acquisita in pari data con prot. n. DFP 44993, con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla concessione dei permessi retribuiti per documentata grave infermità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. In particolare, si chiede di chiarire se, ai fini del riconoscimento del diritto alla fruizione del permesso in argomento, sia sufficiente il certificato di ricovero ospedaliero attestante la necessità di assistenza da parte di un familiare, in assenza di riferimento specifico alle patologie indicate nel D.M. 21 luglio 2000, n. 278, avente ad oggetto il *"Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari."*

Al riguardo, come noto, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del citato D.M. n. 278 del 2000, *"La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimo. Ulteriormente, ai fini dell'utilizzo del permesso in esame, il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede che *"l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. Quest'ultimi devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici"*.*

Conseguentemente, può ritenersi che l'utilizzo del permesso giornaliero debba riferirsi ad una "grave infermità" documentata mediante idonea certificazione medica. In proposito, si ritiene che la grave infermità di cui trattasi non debba necessariamente essere individuabile tra quelle elencate dall'articolo 2 del medesimo DM n. 278 del 2000, in quanto tale previsione è riferita, in particolare, ai "congedi per gravi motivi".¹

¹ La giurisprudenza (Corte di Cassazione Civile - Ordinanza n. 14794/2019) ha, altresì, affermato che la *"documentata grave infermità di cui all'art. 4 della legge n.53 /2000 quale presupposto per riconoscere il diritto al permesso non deve necessariamente essere contenuta nei certificati medici presentati dal lavoratore nei termini stabiliti dal DM attuativo della legge, che definisce i criteri di fruizione dei congedi in termini ivi indicati, pena la decadenza dal diritto, potendo la grave infermità essere provata successivamente attraverso idonea documentazione medica, anche prodotta in giudizio;... ed infatti non vanno confuse le modalità amministrative per fruire dei permessi, che sono disciplinate dall' art.3 del DM 278/2000 attuativo, in termini di presentazione della richiesta di permesso correlata all' effettiva assistenza al malato e dunque in tempi ravvicinati all'evento, con la prova che il lavoratore deve dare della sussistenza del presupposto richiesto dall' art.4 della legge citata..."*

SM/nrm/cce



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

Tuttavia, in considerazione della natura eccezionale dell'istituto in esame, può costituire, al riguardo, utile riferimento quanto riportato nel richiamato articolo 2, comma 1, lettere b) e c), anche per la fruizione dei permessi di cui all'articolo 4, comma 1, della 8 marzo 2000, n. 53, sopra citati.

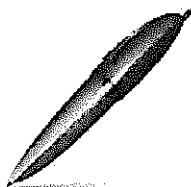
Per quanto sopra, non è, dunque, necessario per l'Amministrazione chiedere la produzione di un certificato che attesti una diagnosi, essendo invece sufficiente avere contezza della riconducibilità del caso alla fattispecie descritta nella norma.²

Riguardo alla seconda ipotesi indicata nella nota inviata, ovvero *nel caso in cui il familiare sia affetto da una delle patologie di cui al citato DM 278/2000 e richieda assistenza per visite o esami clinici che non comportino il ricovero*, si conferma quanto precisato dall'articolo 3, comma 1, del più volte citato D.M. n. 278 del 2000, laddove è previsto che gli interessati devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Pertanto, i permessi in argomento potranno essere utilizzati anche in assenza di ricovero ospedaliero, purché sia documentata la "grave infermità" nei termini sopra specificati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Alfonso Migliore



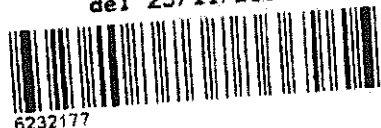
Firmato digitalmente da
MIGLIORE ALFONSO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

² Nota DFP n. 57404 del 25 novembre 2011 in allegato
SM/mrm/cce



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0057404 P-4.17.1.7.5
del 25/11/2011



6232177

Via

48

001

Oggetto: art. 4, comma 1, l. n. 53 dell'8 marzo 2000 - permessi retribuiti per gravi motivi.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 102 del 20 giugno 2011, successivamente sollecitata per le vie brevi, con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla concessione ai propri dipendenti dei permessi retribuiti per documentata grave infermità ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 53 del 2000, con particolare riferimento alla documentazione idonea per il rilascio dei suddetti permessi.

Al riguardo, ad avviso dello scrivente, per la fruizione del permesso in esame, in base a quanto previsto dall'art. 3 del d.m. n. 278 del 2000, è necessario che il dipendente presenti idonea documentazione medica, dalla quale è possibile riscontrare o la sussistenza di uno dei casi indicati nell'art. 2, c. 1, lett. d), del medesimo decreto o l'attestazione medico legale della sussistenza della grave infermità dei soggetti per i quali viene prestata assistenza. Pertanto, da un lato non pare sufficiente la semplice presentazione di un certificato medico dal quale non sia possibile ricondurre con certezza la situazione a quelle che normativamente consentono la fruizione del permesso, dall'altro, non è necessario per l'amministrazione chiedere la produzione di un certificato che attesti la diagnosi, essendo invece sufficiente avere contezza della riconducibilità del caso alla fattispecie astratta descritta nella norma.

Si segnala che l'orientamento espresso è stato già manifestato dal Ministero del lavoro nella nota n. 25/I/0016754 del 25.11.2008, che per comodità si allega.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddo